



Comune di
San Nicola Manfredi

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Ordinanza 32 bis/2020

Prot. n. 7592

Del 31/12/2020

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI
DI QUALSIASI GENERE NEI CENTRI URBANI DEL TERRITORIO
COMUNALE .**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;

- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplosivo, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaletti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissioni di appositi atti interdittivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

DATO ATTO pertanto di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone affollate;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 di tale legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito

VISTO: l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti con tingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, nei centri urbani del territorio comunale, per il periodo **dal 31/12/2020 al 1 gennaio 2021**.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga:

A)-data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio On Line del comune, e inserita sul sito Internet del Comune di San Nicola Manfredi nonché ampia diffusione nei luoghi oggetto del presente divieto;

B)-trasmessa:

- al Comando stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio BN;
- al Questore di Benevento ;
- a S.E. il Prefetto di Benevento;
- al comando vigili urbani - SEDE

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.



IL SINDACO

Dr. Fernando ERRICO